

Roma, 22 luglio 2014
Prot: 56/2014

Al Presidente della SZN
Prof. Roberto Danovaro
presidenza@szn.it

Oggetto: Rimborso spese missioni estero dei Ricercatori e Tecnologi

Egr. Presidente,

la scrivente Associazione è a conoscenza del fatto che l'Ente da lei presieduto non provvede al "rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni", nonché "al rimborso delle spese di taxi [...], per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00", sostenute dai Ricercatori e Tecnologi in missione. Ciò, se vero, scaturirebbe dalla non corretta applicazione del Decreto del 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero", che specifica che detti rimborsi spettano "nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico".

Orbene, a detta della scrivente Organizzazione, tali rimborsi spettano senza alcun dubbio ai Ricercatori e Tecnologi della SZN in quanto l'art. 25 del CCNL 1988-1990 del Comparto Ricerca (il DPR 171/91), al comma 2, recita testualmente: "Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato". Tale norma contrattuale non è mai stata abrogata o riformulata dai successivi CCNL e, pertanto, per determinare il corretto trattamento di missione di Ricercatori e Tecnologi del comparto Ricerca, ai fini della applicazione del Decreto 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri, occorre rifarsi alla disciplina contrattuale vigente per i dirigenti dello Stato, da ultimo all'art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'Area I della Dirigenza che al comma 2, lettera b, stabilisce che a detto personale (e, per effetto del DPR 171/91, anche ai Ricercatori e Tecnologi del comparto Ricerca) compete "il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani".

Certi di un positivo riscontro da parte sua, le porgiamo distinti saluti.



Gianpaolo Pulcini
Segretario Nazionale